



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

I Doveri generali

1. Le Affiliate, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.

II Regolamenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Il Regolamento Esecutivo Tesseramento (d'ora in poi R.E. Tess.) e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio federale ed approvati dal CONI.

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo Tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale di Appello ai sensi dell'art.57 comma 5 dello Statuto.
2. Nell'applicare il Regolamento Esecutivo Tesseramento, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
3. Ogni termine, fissato nel giorno e nell'ora dai Regolamenti federali, si riferisce al giorno e all'ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
4. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative federali.

IV Definizioni (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Con il termine "*Società*" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.



2. Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, per qualunque qualifica prevista nei Regolamenti federali. **Tale termine è utilizzato in modo inclusivo e si riferisce indistintamente a soggetti di sesso maschile e femminile.**
3. Con il termine "attività professionistica" si definisce esclusivamente l'attività sportiva svolta dalle società partecipanti al Campionato di Serie A maschile. Si intende "settore professionistico" il settore che comprende l'attività svolta dalle società professionistiche.
4. Con il termine "attività dilettantistica" si definisce tutta l'attività sportiva che non rientri in quella professionistica come definita al comma 3.

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I IL TESSERAMENTO **ATLETI**

Art. 1 Tesseramento federale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Fatti salvi i casi di tesseramento diretto con la FIP, chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. **Il tesseramento si intende perfezionato a completamento della procedura prevista dal Titolo VII del presente Regolamento.**
3. Il tesseramento per qualunque categoria è valido ~~dalla sottoscrizione~~ **dal perfezionamento** fino al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stato sottoscritto, data in cui è da ritenersi automaticamente sciolto, fatti salvi i casi di scioglimento del tesseramento prima della scadenza dell'anno sportivo, previsti dai Regolamenti e dalle norme federali.
4. ~~La sottoscrizione~~ **Il Perfezionamento** di un tesseramento con durata biennale, è consentito solo per gli atleti e le atlete di categoria giovanile, **secondo le annate previste nelle Disposizioni Organizzative Annuali** ~~negli ultimi quattro anni di attività giovanile, fermo restando lo scioglimento automatico del tesseramento al termine dell'anno sportivo nel corso del quale l'atleta svolge l'ultimo anno di attività giovanile.~~
5. Il tesseramento dell'atleta che intende svolgere esclusivamente attività "3X3" è valido dal **perfezionamento** fino al 30 settembre **successivo** ~~dell'anno sportivo nel corso del quale è stato sottoscritto.~~
6. Il modulo di tesseramento deve essere compilato e firmato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere firmato dall'atleta e da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano.
7. L'atleta può partecipare alle gare delle competizioni federali soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.

8. Con la sottoscrizione del modulo di tesseramento o rinnovo **Con il perfezionamento del tesseramento** la Società consente all'atleta di partecipare ai tornei 3X3 organizzati o riconosciuti dalla FIP.
9. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
10. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
11. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta di cittadinanza extracomunitaria che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per Turismo.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara sino a quando non venga dichiarato idoneo.
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni. Le certificazioni in originale degli arbitri sono tenute presso la sede della FIP.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
6. I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro atleta, di qualsiasi categoria.
7. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
8. Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 R.G.



Art. 3 Categorie degli atleti

1. Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) Atleti di divisione nazionale;
 - b) Atleti di divisione regionale.
2. In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
 - a) atleti senior;
 - b) atleti giovanili.
3. Sono considerati atleti di categoria giovanile coloro i quali possono partecipare ai Campionati giovanili ~~dalla categoria Under 13 alla Under 20 inclusi~~, secondo quanto indicato nelle DOA.

Art. 4 Tesserato dilettante (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. E' qualificato "dilettante" il tesserato che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati non professionistici sia Nazionali che Regionali, sia maschili che femminili.
2. I rapporti economici tra tesserati dilettanti e società sono regolati dagli accordi stipulati tra le parti nel rispetto della normativa di legge di cui al D. lgs. n.36/2021 e s.m.i..
3. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei tesserati di cui al comma 1 e le Leghe riconosciute di competenza, devono avere il preventivo benessere da parte degli Organi federali competenti.

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline Myfip salvo diversa disposizione prevista nel presente Regolamento e nel Regolamento Esecutivo del settore professionistico o delle Disposizioni federali. **La procedura di tesseramento è disciplinata al Titolo VII del presente regolamento.**

2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (~~d'ora in poi DOA~~) e, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. ~~Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposto il PIN dispositivo.~~

~~3. L'atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.~~

~~4. Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tesserava l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati. L'apposizione del PIN dispositivo non sostituisce l'obbligo di firma del modulo di tesseramento da parte del legale rappresentante.~~

~~La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato.~~

~~Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata.~~



~~Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:~~

- ~~a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;~~
- ~~b) Presidente federale o suo Delegato;~~
- ~~c) Segretario Generale o suo Delegato;~~
- ~~d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.~~

~~Copia del modello di tesseramento potrà essere richiesto anche dall'atleta interessato o, in caso di minore, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.~~

~~La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt. 53 e 61 R.G.~~

5. **3.** Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della società, che tessera l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.

6. **4.** Il tesseramento effettuato mediante FIPonline **Myfip**, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.

È possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in Lista elettronica con la Società per la quale sono stati tesserati e che richiede l'annullamento. La richiesta di annullamento redatta in carta semplice e sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e, se minore, da chi esercita la responsabilità genitoriale dovrà essere inoltrata via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionale che provvederà ad annullare il tesseramento.

7. **5.** Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tesserava.

8. **6.** Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante se di categoria senior può essere iscritto in Lista elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali o regionali, se di categoria giovanile per un massimo di tre Affiliate partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali o regionali. Non rientrano nel conteggio gli inserimenti in lista per gare non ufficiali, campionati open o gare di coppe regionali.
2. Le eventuali iscrizioni in Lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.
3. Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico o viceversa non azzerà il conto delle iscrizioni in Lista elettronica e delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 del Regolamento Esecutivo Professionistico.

Art. 7 Limiti alle operazioni di tesseramento delle Società

1. Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati mai inseriti in una Lista elettronica per qualsiasi Campionato federale.
2. Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, per i Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica nella medesima stagione.
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica nella medesima stagione.
Il conteggio tra settore maschile e femminile è da intendersi separato.
Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare o cedere un numero indefinito di atleti.

Art. 8 Ufficio competente

1. ~~Laddove non è prevista la modalità di tesseramento online, il~~ La competenza al tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.

CAPO II

MODALITA' DEI TESSERAMENTI ATLETI

Art. 9 Primo Tesseramento

1. Effettua un Primo Tesseramento chiunque sottoscriva per la prima volta un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.
2. ~~Per i primi tesseramenti è fatto obbligo presentare, fatte salve diverse ed espresse disposizioni, il passaporto o la carta di identità unitamente a copia del codice fiscale se non incluso in uno dei precedenti documenti. Non è ritenuto valido altro documento ai fini del perfezionamento del tesseramento.~~

Art. 10 Primo Tesseramento casi speciali legati al basket (linked to Basketball) o non legati al basket (not linked to Basketball)

1. La Società che intende sottoscrivere un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera affiliata alla FIBA **o il cui tesseramento è ritenuto dalla FIBA "caso speciale"** deve presentare **la** richiesta di **"caso speciale"** alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations.
2. ~~La Società può richiedere un tesseramento "Non Legato al Basket" o un tesseramento "Legato al Basket". La tipologia del tesseramento come "Non Legato al Basket" o "Legato al Basket" sarà stabilita esclusivamente dalla FIBA.~~
3. Per il tesseramento Non Legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) devono essere ~~inoltrati~~ **forniti** i seguenti documenti:
 1. ~~modulo di tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;~~

- ~~II.~~ **I.** I.copia del Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - ~~III.~~ **II.** ~~II. Modulo T-FNO~~ tutte le informazioni necessarie ad individuare la Federazione il Club e l'eventuale Agente FIBA coinvolto;
 - ~~IV.~~ **III.** richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - ~~V.~~ **IV.** copia leggibile del passaporto e carta di identità in corso di validità;
 - ~~VI.~~ ~~modulo di richiesta di trasferimento internazionale;~~
 - ~~VII.~~ **V.** certificato di studio o lavoro;
 - ~~VIII.~~ **VI.** per i soli atleti cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato, firmata dall'atleta e da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;
 - ~~IX.~~ **VII.** lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori **un genitore** o da chi esercita la responsabilità genitoriale che spieghi in modo esauritivo i motivi della richiesta;
 - ~~X.~~ **VIII.** certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;
 - ~~XI.~~ **IX.** modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto;
 - ~~XII.~~ **X.** un piano di allenamento dettagliato che illustri il tipo di impegno settimanale dell'atleta per la Società Tesserante (documentazione richiesta da FIBA);
 - ~~XIII.~~ **XI.** ogni altro documento richiesto da FIBA;
4. Per il tesseramento Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare) devono essere ~~inoltre~~ **forniti** i seguenti documenti:
- I. quanto previsto al precedente comma;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.
5. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
6. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
7. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
8. ~~Successivamente il primo tesseramento, e~~ **Ogni altro eventuale successivo** trasferimento per o dall'estero dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 11 Nuovo Tesseramento

1. Effettua un Nuovo Tesseramento chiunque, già tesserato FIP, libero da vincoli sottoscriva un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.

Art. 12 Tesseramento biennale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Il tesseramento biennale previsto al comma 3 dell'articolo 1, viene effettuato automaticamente dal sistema informatico federale all'inizio della nuova stagione sportiva e determina la conferma del vincolo tra la società e l'atleta tesserato per tutto l'anno sportivo.
2. Il rinnovo di cui al comma 1 non può essere annullato.
3. L'atleta rinnovato ai sensi del comma 1 può essere trasferito a titolo definitivo e, in tale caso, può sottoscrivere sia un tesseramento annuale che un tesseramento biennale qualora consentito per età.

Art. 13 Tesseramento Regionale

1. Il tesseramento regionale consiste ~~nella sottoscrizione~~ nel perfezionamento di un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società partecipante a Campionati di categoria provinciale o regionale, senior o giovanile.
2. Il tesseramento regionale, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è consentito a tutti gli atleti senior e giovanili con le modalità specificate dai Regolamenti federali e nelle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.

Art. 14 Tesseramento Nazionale

1. Il tesseramento nazionale consiste ~~nella sottoscrizione~~ nel perfezionamento di un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società partecipante a Campionati Nazionali. Tale tesseramento permette di partecipare ai Campionati Nazionali oltre che ai Campionati regionali o provinciali secondo le modalità previste dai Regolamenti federali e dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.
- ~~2. Il tesseramento Nazionale degli atleti di cittadinanza straniera avviene unicamente mediante l'Ufficio Tesseramento Nazionale con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.~~
- ~~3. Il tesseramento Nazionale degli atleti di cittadinanza italiana non formati avviene unicamente mediante l'Ufficio Tesseramento Nazionale con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.~~
- ~~4. Il tesseramento Nazionale degli atleti giovanili di cittadinanza italiana che non possono conseguire la formazione avviene unicamente mediante l'Ufficio Tesseramento Nazionale con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.~~
5. Il tesseramento Nazionale degli atleti giovanili di cittadinanza italiana che possono conseguire la formazione avviene unicamente procedure online se non diversamente previsto.



2. Il tesseramento Nazionale avviene con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 15 Passaggi di categoria

1. Il passaggio di categoria consiste nella sottoscrizione **nel perfezionamento** di un tesseramento in qualità di atleta che permette di modificare il preesistente tesseramento regionale in tesseramento nazionale.
2. La Società che intende effettuare il passaggio di categoria deve osservare i termini e la procedura prevista dalle DOA e dal presente regolamento.
3. Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.38, lett. r) Regolamento di Giustizia.

Art. 16 Tesseramento conseguente a trasferimento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Ogni atleta può, nel corso dello stesso anno sportivo, trasferirsi a titolo definitivo ad altra Società solo ed esclusivamente con il consenso della Società per cui è tesserato.

Art. 17 Primo Tesseramento giovanile speciale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. ~~Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili mai tesserati in precedenza, possono ottenere un tesseramento dopo la scadenza dei termini. Tale tesseramento speciale perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo.~~
2. ~~Gli atleti tesserati a norma del presente articolo possono partecipare nell'anno di tesseramento giovanile esclusivamente a gare di Campionati giovanili di categoria come stabilito nelle DOA.~~
3. ~~Eventuali limitazioni al diritto di partecipazione ai vari Campionati Giovanili, per gli atleti che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle DOA.~~
4. ~~Al tesseramento si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento degli atleti di categoria giovanile.~~

CAPO III TESSERAMENTO D'AUTORITA'

Art. 18 **17 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato** (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. L'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che, dopo l'inizio dell'anno sportivo, non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta, per anno di nascita ha diritto a partecipare, per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra Società inviando i seguenti documenti:



- a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica alla Società di appartenenza;
 - d) indirizzo di posta elettronica dell'istante.
2. La Società di appartenenza potrà inviare alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante a mezzo casella di posta federale, le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
 3. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
 4. La Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, a mezzo casella di posta elettronica. Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dagli artt. 106 e 109 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
 5. La Società tesserante deve partecipare al Campionato giovanile cui l'atleta ha diritto a partecipare in relazione all'anno di nascita. Qualora la Società di appartenenza non partecipi ad alcun Campionato giovanile, la Società tesserante può partecipare anche a Campionati giovanili cui l'atleta può gareggiare in qualità di "*annata ammessa*".
 6. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto dal comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere trasferito.
 7. Se le ipotesi previste al comma 1 si verificano a Campionato già iniziato l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento il tesseramento per altra Società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA e dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione o rinuncia.
Il tesseramento può essere effettuato, nel limite massimo di 1 sola volta, anche se l'atleta ha raggiunto i limiti previsti dall'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento. Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile.
 8. Il tesseramento autorizzato dalla Commissione Tesseramento ha efficacia il giorno successivo la comunicazione della decisione.

Art. 19 18 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento dell'atleta di categoria senior nazionale tesserato per Società che, dopo l'inizio dell'anno sportivo, non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria, a seguito del provvedimento dell'Organo Giudicante competente non più impugnabile.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento su istanza dell'atleta di categoria senior regionale tesserato per Società che, dopo l'inizio



dell'anno sportivo, non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato, a seguito del provvedimento, ove previsto, dell'Organo Giudicante competente non più impugnabile. I Comitati Territoriali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale i provvedimenti con cui gli Organi di Giustizia competenti sanzionano una Società a seguito di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione.

3. L'atleta svincolato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo potrà tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.
4. Qualora l'atleta svincolato ai sensi del presente articolo abbia raggiunto i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento potrà usufruire di un solo altro movimento purché ciò avvenga entro i termini annualmente previsti dalle DOA deliberate dal Consiglio federale e sempre che la Società tesserante non abbia raggiunto i limiti dell'articolo 7 del presente Regolamento.
5. Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento per altra Affiliata entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile.

Art. 20 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

- ~~1. L'atleta di categoria giovanile tesserato ai sensi dell'articolo 12, non utilizzato per un intero anno sportivo, purché la mancata utilizzazione non sia imputabile a sua colpa, può presentare istanza di tesseramento alla Commissione Tesseramento.~~
- ~~2. La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla Società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi Campionato cui la Società stessa abbia partecipato, salvo che questa sia dipesa dalla omessa presentazione, da parte dell'atleta, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia agonistica che non agonistica.~~
- ~~3. La richiesta di tesseramento per altra Società può essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno sportivo, inviando la seguente documentazione:~~
 - ~~a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale;~~
 - ~~b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;~~
 - ~~c) attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica alla Società di appartenenza;~~
 - ~~d) documentazione comprovante avvenuto versamento del relativo contributo;~~
 - ~~e) indirizzo di posta elettronica dell'istante.~~
- ~~4. La Società di appartenenza potrà inviare alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante a mezzo casella di posta federale le controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.~~
- ~~5. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.~~



- ~~6. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, a mezzo casella di posta elettronica federale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dagli artt.106 e 109 Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.~~
- ~~7. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere né ceduto in prestito né trasferito.~~

CAPO IV LA CITTADINANZA

Art. 21 **19** Cambio di cittadinanza

1. Un atleta extracomunitario o comunitario già tesserato che acquisisce la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, può essere tesserato con la nuova cittadinanza dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la documentazione relativa alla nuova cittadinanza. Per l'atleta di categoria giovanile ~~rinnovato d'autorità~~ **il cui tesseramento si è rinnovato per biennialità**, la cittadinanza potrà essere modificata nel corso della stessa stagione sportiva a patto che l'atleta non sia ancora mai stato inserito in lista gara.
2. L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana deve presentare copia di un documento di identità comprovante la cittadinanza. Sono ritenuti validi come documenti comprovanti la cittadinanza italiana il passaporto o la carta di identità.
3. In caso di acquisizione della cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea l'atleta deve presentare un valido documento di identità comprovante la cittadinanza del Paese interessato.
4. L'eventuale visto per attività sportiva dilettantistica speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitario che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso.

Art. 22 **20** Tesseramento ius culturae (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

- ~~1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Affiliate alla FIP presentando la seguente documentazione:~~
 - ~~a) Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - ~~b) Copia di un documento valido di identità; su espressa richiesta degli Uffici federali competenti deve essere presentato il passaporto;~~
 - ~~c) Modulo di Self - Declaration debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - ~~d) Certificato di frequenza scolastica che attesti l'iscrizione dell'atleta da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano;~~
 - ~~e) Modulo National Team Declaration debitamente compilato e sottoscritto.~~

~~2. L'atleta richiedente il tesseramento che risulta essere già stato tesserato per altra Federazione straniera non può usufruire delle modalità di tesseramento previste dal presente articolo, e pertanto deve essere tesserato secondo quanto previsto dalla normativa per il caso speciale di cui all'articolo 10 del presente regolamento.~~

1. I minori di anni diciotto, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano possono essere tesserati presentando un certificato di frequenza scolastica che attesti l'iscrizione dell'atleta da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, c.d. *Ius Culturae*.

CAPO V LA FORMAZIONE ITALIANA

Art. ~~23~~ **21** La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di Campionato giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato giovanile, purchè le stesse siano state regolarmente omologate indipendentemente dal risultato e la Società abbia compilato nei modi previsti la lista elettronica. Il riconoscimento dell'anno di formazione avverrà dalla stagione successiva.
3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti di categoria giovanile, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria giovanile potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite dello stesso Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. La formazione italiana è riconosciuta a tutti gli atleti, pur non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale per il conseguimento della formazione, iscritti a referto con la Nazionale italiana **5c5 Senior o giovanile dalla Under 17 in poi** ~~Under 20 e Under 18 5c5~~ in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo. Il riconoscimento ha effetto all'atto dell'iscrizione a referto.

Art. ~~24~~ **22** Status sportivo atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. E' definito "*formato*" un atleta che ha la formazione italiana o al quale la formazione è stata riconosciuta, ai sensi del precedente articolo ~~23~~ **21**.

2. E' definito "*non formato*" un atleta che non ha i requisiti previsti nel precedente articolo. Gli atleti di categoria giovanile che non hanno la possibilità di completare la formazione sono considerati atleti Non Formatati.
3. E' definito "*in corso di formazione*" un atleta che può acquisire la formazione italiana con la partecipazione all'attività giovanile ai sensi del precedente articolo.

CAPO VI

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

Art. 25 23 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance)

1. In materia di trasferimento internazionale, dall'estero verso l'Italia o viceversa, vige quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.
2. Le normative sul trasferimento internazionale si applicano a tutti gli atleti e per ogni trasferimento anche nel corso della stagione sportiva.
3. La Società è tenuta ad indicare sempre, sia in caso di richiesta di nulla osta che in caso di concessione, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'Agente/~~Procuratore~~ dell'atleta. La Società e l'atleta non possono utilizzare, per il trasferimento internazionale, i servizi di alcun Agente/~~Procuratore~~ che non sia autorizzato FIBA.
4. Eventuali comunicazioni erranee o imprecise in ordine ai dati dell'Agente/~~Procuratore~~, saranno passabili da parte di FIBA di sanzioni amministrative e/o rigetto della richiesta di nulla osta.
5. La Società è tenuta al pagamento delle sanzioni che FIBA dovesse applicare per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 per le eventuali mancate e/o erranee dichiarazioni.

Art. ~~26~~ 24 Trasferimento internazionale in entrata

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera deve fare richiesta di "nulla osta" mediante ~~l'inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti~~ la procedura di Tesseramento digitale dell'atleta fornendo le informazioni necessarie quali la Federazione, l'eventuale Lega, lo Stato, la città ed il club di provenienza, oltre che copia del passaporto
 - a) ~~modello federale debitamente compilato T-FNO, firmato dal Legale rappresentante della Società;~~
 - b) ~~copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti diversi da quelli indicati.~~
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti correttamente compilati previsti al precedente comma 1.
3. L'atleta, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, può essere utilizzato dalla Società tesserante una volta ottenuto il nulla osta dalla FIBA, ferma restando l'obbligatorietà della ulteriore documentazione prevista dai Regolamenti federali per il tesseramento.

4. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta, la posizione dell'atleta si riterrà regolare fino alla data della predetta comunicazione. Dal giorno della predetta comunicazione la posizione dell'atleta sarà ritenuta irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa ed attività federali.

Art. 27 25 Trasferimento internazionale in uscita

1. L'atleta che intenda trasferirsi all'estero, deve ottenere, per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, il nulla osta di trasferimento internazionale il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della Società affiliata FIP di appartenenza qualora tesserato. Nel caso in cui l'atleta non risulti tesserato al momento della richiesta l'Ufficio Tesseramento Nazionale concederà il nulla osta d'ufficio.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, ricevuta la richiesta di trasferimento internazionale, chiederà il consenso, a mezzo casella spes, alla Società affiliata FIP ~~qualora l'atleta sia tesserato~~. La Società dovrà dare riscontro entro il termine comunicato dall'Ufficio Tesseramento Nazionale. In caso di mancato riscontro da parte della Società entro il termine comunicato, il nulla osta sarà concesso d'autorità.
3. L'atleta per il quale è stato concesso nulla osta di trasferimento internazionale ad altra Federazione, non può più essere utilizzato dalla Società per cui è tesserato salvo il caso di ritorno da nulla osta e se previsto dai Regolamenti federali.
4. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa nel termine previsto al precedente comma 2.

Art. 28 26 Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA Internal Regulations

1. ~~La Società che intende tesserare~~ Per un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza ha giocato o è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà ~~inoltre~~ essere compilato il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e ~~richiedere~~ richiesto il nulla osta per il Club affiliato a FIBA ed anche il nulla osta per l'istituzione accademica, con le modalità previste dal precedente art. ~~26~~ 24.
2. ~~La Società che intende tesserare~~ Per un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza non ha giocato o non è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà ~~inoltre~~ essere compilato il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e ~~richiedere~~ richiesto il nulla osta per l'istituzione accademica con le modalità previste dal precedente art. ~~26~~ 24. ~~L'Ufficio Tesseramento Nazionale dovrà ricevere conferma di quanto dichiarato dall'atleta nel modello di Self Declaration predisposto dalla FIBA dalla Federazione sportiva di nascita, qualora questa non abbia sede nello stesso Paese dell'istituzione accademica da cui proviene l'atleta.~~

Art. 29 27 Licenza A

1. Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile e A1 e A2 femminile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.
2. Per l'ottenimento della Licenza A, come disciplinato dalle normative FIBA in materia, è necessario produrre obbligatoriamente copia del passaporto ~~e fotografia formato tessera dell'atleta.~~
3. La richiesta della Licenza A è contestuale all'atto di qualsiasi tipologia ~~del nuovo tesseramento, del trasferimento, del rinnovo o di qualsiasi altra tipologia di tesseramento prevista dai Regolamenti federali.~~
4. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti necessari al perfezionamento del tesseramento dell'atleta, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A come disciplinato dalle FIBA Internal Regulations e procederà al tesseramento dell'atleta.
5. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva. La posizione dell'atleta si riterrà regolare fino alla data della comunicazione da parte della FIBA. Dal giorno della predetta comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa ed attività federali.
6. Ai sensi di quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations, un atleta non può avere contemporaneamente più di una Licenza A.

Art. 30 28 Licenza B

1. La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.
2. La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale.
3. Ai sensi di quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations, un atleta non può avere contemporaneamente più di una Licenza B.
4. ~~L'atleta che risulti iscritto, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA può essere tesserato, ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".~~

TITOLO II

Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. ~~31~~ **29** Visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può richiedere un visto di ingresso per “attività sportiva dilettantistica” per un atleta di cittadinanza extracomunitaria, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “attività sportiva dilettantistica” per il tesseramento di un atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
3. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
4. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Art. ~~32~~ **30** Modalità di tesseramento

- ~~1. Gli atleti cittadini extracomunitari non possono essere tesserati con procedura online.~~
- 1.** La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. ~~La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.~~
- ~~2.~~ **2.** Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi

del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

4. **3.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. **4.** Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 33 **31** Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) **b)** per i soli atleti per cui è stato richiesto un visto di ingresso per "*attività sportiva dilettantistica*" copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia. Nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per "*attività sportiva dilettantistica*" o per "*lavoro subordinato/sport*" e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
 - d) **c)** permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 34 **32**;
 - e) **d)** eventuale richiesta di trasferimento internazionale – "nulla osta"
 - f) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 34 **32** Permesso di soggiorno

1. **Per tesserare** L'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana ~~deve~~ **è necessario, tramite procedura di tesseramento digitale**, presentare copia del permesso di soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. ~~La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, copia di tale Permesso di Soggiorno all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessato. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è~~

~~tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale~~ **è tenuta a presentare, sempre tramite procedura di tesseramento digitale, la lettera** di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.

2. Qualora per l'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana sia presentato un Permesso di Soggiorno diverso da quello per "*attività sportiva dilettantistica*", deve essere comunque tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili.
3. L'atleta formato o che può conseguire la formazione italiana può presentare, **tramite procedura di tesseramento digitale**, copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata **via mail** entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
4. L'atleta formato o che può conseguire la formazione italiana che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dal presente Capo.
5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana, formato o che può conseguire la formazione italiana, sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
6. La posizione dell'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana, formato o che può conseguire la formazione italiana, si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.

Art. 35 ~~32~~ 33 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. ~~L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" non può essere trasferito a titolo temporaneo.~~
2. **1.** L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" può essere trasferito esclusivamente ad altra Società partecipante al Campionato di Serie A o A2, nei limiti previsti dai Regolamenti federali, dalle DOA, dalle deliberazioni del CONI e dalle Leggi dello Stato italiano.
3. **2.** Gli atleti, che rientrano nelle casistiche disciplinate ai commi 2 e 3 del precedente articolo ~~34~~ **32**, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 36 **34** Modalità di tesseramento

- ~~1. Gli atleti cittadini comunitari non possono essere tesserati con procedura online.~~
- ~~2.~~ **1.** La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.
- ~~3.~~ **2.** Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
- ~~4.~~ **3.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
- ~~5.~~ **4.** Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
- ~~6.~~ **5.** Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 37 **35** Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b)~~ **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b)** eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.



~~e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~

~~2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 38 36 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleti italiani nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 39 37 Modalità di tesseramento

~~1. Gli atleti cittadini italiani formati o che possono conseguire la formazione devono essere tesserati con procedura online.~~

~~2. Gli atleti cittadini italiani non formati o che non possono conseguire la formazione non possono essere tesserati con procedura online.~~

~~3. Per gli atleti di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~

4. 1. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

5. 2. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.

6. 3. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

~~7.~~ 4. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento

**Art. 40 ~~38~~ Documenti per il tesseramento**

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - e) **b)** **eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”**
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 41 ~~39~~ Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO III

Campionato Nazionale di Serie B maschile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 42 ~~40~~ Modalità di tesseramento

1. ~~Gli atleti cittadini extracomunitari non possono essere tesserati con procedura online.~~
2. **1.** La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) **perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale** entro le ore ~~11:00~~ **12:00** del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. **2.** Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. **3.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
5. **4.** Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

- 6- 5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente Capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 43 41 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) **b)** permesso di soggiorno, vedi successivo articolo ~~44~~ **42**;
 - d) **c)** **eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”**
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 44 42 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta che presenti un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per “*attività sportiva dilettantistica*”, per “*lavoro subordinato/sport*” o Turismo.

Art. 45 43 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 46 ~~44~~ Modalità di tesseramento

- ~~1. Gli atleti cittadini comunitari non possono essere tesserati con procedura online.~~
- ~~2.~~ **1.** La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore ~~11:00~~ **12:00** del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
- ~~3.~~ **2.** Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
- ~~4.~~ **3.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
- ~~5.~~ **4.** Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
- 5.** Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento

Art. 47 ~~45~~ Documenti per il tesseramento

- ~~1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento~~ **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b)~~ **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità.
 - b)** eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”
- ~~3. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 48 ~~46~~ Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiano nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 49 ~~47~~ Modalità di tesseramento

- ~~1. Gli atleti cittadini italiani formati o che possono conseguire la formazione devono essere tesserati con procedura online.~~
- ~~2. Gli atleti cittadini italiani non formati o che non possono conseguire la formazione non possono essere tesserati con procedura online.~~
- ~~3. 1. Per gli atleti di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento di tutti gli atleti di cittadinanza italiana formati e non formati la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 11:00 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~4. 2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
- ~~5. 3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.~~
- ~~6. 4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.~~
- ~~7. 5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 50 ~~48~~ Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - b) **a) copia leggibile del passaporto in corso di validità.**
 - c) **b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – "nulla osta"**

- ~~2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 51 49 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO IV

Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 52 50 Visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può richiedere un visto di ingresso per "*attività sportiva dilettantistica*" per un'atleta di cittadinanza extracomunitaria, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "*attività sportiva dilettantistica*" per il tesseramento di un'atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
3. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un'atleta extracomunitaria dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento della medesima atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
4. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Art. 53 51 Modalità di tesseramento

- ~~1. Le atlete cittadine extracomunitarie non possono essere tesserate con procedura online.~~
2. **1.** La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere **perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale** depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 **12:00** del secondo giorno antecedente

lo svolgimento della gara. ~~La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~ Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.

- 3- 2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
- 4- 3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
- 5- 4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
- 6- 5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 54 **52** Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - g) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - h) **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - i) **b)** per le sole atlete per cui è stato richiesto un visto di ingresso per "*attività sportiva dilettantistica*" copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per "*attività sportiva dilettantistica*" o per "*lavoro subordinato/sport*" e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
 - j) **c)** permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 55 **53**;
 - k) **d)** eventuale richiesta di trasferimento internazionale – "nulla osta"
 - l) ~~e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltre alla Lega riconosciuta.~~
- 3- ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio~~

~~Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art.55-53 Permesso di soggiorno

1. **Per tesserare** l'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana **deve essere necessario, tramite procedura di tesseramento digitale** presentare copia del permesso di soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. ~~La Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, copia di tale Permesso di Soggiorno all'atto del rilascio dello stesso all'atleta interessata. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta ad inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale la lettera~~ **è tenuta a presentare, sempre tramite procedura di tesseramento digitale, la lettera** di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.
2. Qualora per l'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana sia presentato un Permesso di Soggiorno diverso da quello per "*attività sportiva dilettantistica*", deve essere comunque tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili.
3. L'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana può presentare, **tramite procedura di tesseramento digitale**, copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata **via mail** entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
4. L'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dal presente Capo.
5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana, formata o che può conseguire la formazione italiana, sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
6. La posizione dell'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana, formata o che può conseguire la formazione italiana, si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.

Art. 56 ~~54~~ Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" può essere trasferita esclusivamente ad altra Società partecipante al Campionato di Serie A1, nei limiti previsti dai Regolamenti federali, dalle DOA, dalle deliberazioni del CONI e dalle Leggi dello Stato italiano.
2. Le atlete, che non rientrano nelle casistiche disciplinate al precedente comma, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 57 ~~55~~ Modalità di tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

- ~~1. Le atlete cittadine comunitarie non possono essere tesserate con procedura online.~~
- ~~2. 1.~~ La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere **perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale** depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 **12:00** del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. ~~La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.~~
- ~~3. 2.~~ Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
- ~~4. 3.~~ Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
- ~~5. 4.~~ Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
- 5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.**

Art. 58 ~~56~~ Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) **a) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”**
 - e) **b) copia leggibile del passaporto in corso di validità;**
 - d) ~~copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.~~
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 59 ~~57~~ Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 60 ~~58~~ Modalità di tesseramento

1. ~~Le atlete cittadine italiane formate o che possono conseguire la formazione devono essere tesserate con procedura online.~~
2. ~~Le atlete cittadine italiane non formate o che non possono conseguire la formazione non possono essere tesserate con procedura online.~~
3. ~~Per le atlete di cui al precedente comma 2, la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
4. **1.** Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.



- 5- **2.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
- 6- **3.** Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

4. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento

Art. ~~61~~ **59 Documenti per il tesseramento**

1. I documenti ~~da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale~~ necessari al tesseramento sono i seguenti:
- ~~a)~~ modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
 - ~~b)~~ **a)** copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - ~~c)~~ **b)** eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.
- ~~3. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. ~~62~~ **60 Trasferimenti** (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO IV

Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. ~~63~~ **61 Modalità di tesseramento**

- ~~1. Le atlete cittadine extracomunitarie non possono essere tesserate con procedura online.~~

- 2- 1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 11:00 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
 - 3- 2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
 - 4- 3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
 - 5- 4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente Capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 64 62 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) b) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 65 63;
 - d) c) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 65 63 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta



dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.

2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un'atleta che presenti un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per "attività sportiva dilettantistica", per "lavoro subordinato/sport" o Turismo.

Art. 66 64 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 67 65 Modalità di tesseramento

- ~~1. Le atlete cittadine comunitarie non possono essere tesserate con procedura online.~~
2. **1.** La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere **perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale** depositata in FIP in originale entro le ore 11:00 **12:00** del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. ~~La Società può anticipare la documentazione per mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.~~
3. **2.** Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
4. **3.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.

- 5- ~~4.~~ 4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 68 66 Documenti per il tesseramento

1. I documenti da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - b) **a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;**
 - c) **b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.**
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 69 67 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 70 68 Modalità di tesseramento

1. ~~Le atlete cittadine italiane formate o che possono conseguire la formazione devono essere tesserate con procedura online.~~
2. ~~Le atlete cittadine italiane non formate o che non possono conseguire la formazione non possono essere tesserate con procedura online.~~
3. **1. Per le atlete di cui al precedente comma 2, , La richiesta di tesseramento di tutte le atlete di cittadinanza italiana formate e non formate la richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere inoltrata via mail alla Ufficio Tesseramento Nazionale (atleti@fip.it) perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 11:00 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.**
4. **2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra**



Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

- 5- **3.** Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
- 6- **4.** Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 71 ~~69~~ Documenti per il tesseramento

1. I documenti ~~da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale~~ necessari al tesseramento **tramite procedura di tesseramento digitale** sono i seguenti:
- ~~a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;~~
 - ~~b) a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;~~
 - ~~e) b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.~~
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.~~

Art. 72 ~~70~~ Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO V

Campionato Regionali maschili e femminili

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 73 71 Modalità di tesseramento

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini extracomunitari deve essere effettuata **con procedura di tesseramento digitale** online entro i termini fissati dalle DOA.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 74 72 Documenti per il tesseramento

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento;~~
 - b) **a)** copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) **b)** copia del codice fiscale;
 - d) **c)** modulo T-FNO nel caso di atleta che necessiti di nulla osta delle Federazione di provenienza;
 - e) **d)** modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione;
 - f) **e)** Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
 - g) **f)** permesso di soggiorno, vedi successivo articolo **75 73**;
 - h) **g)** ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.~~

Art. 75 73 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.



3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Per i soli atleti minorenni, in alternativa al Permesso di Soggiorno può essere presentato provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale.
5. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*", per "*lavoro subordinato/sport*" o Turismo.

Art. 76 74 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 77 75 Modalità di tesseramento

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini comunitari deve essere ~~operata~~ **effettuata** con **procedura di tesseramento digitale** ~~online~~ entro i termini fissati nelle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 78 76 Documenti per il tesseramento

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento;~~
 - b) **a)** copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;



- e) **b)** copia del codice fiscale;
 - d) **c)** modulo T-FNO, nel caso di atleta proveniente da altra Federazione che devono essere inseriti nella pratica di tesseramento online nel caso di Primo Tesseramento, ~~o inoltrati via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionali all'indirizzo atleti@fip.it in caso di atleta già tesserato che ritorna in Italia, successivamente un trasferimento all'estero;~~
 - e) **d)** modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione che deve essere inserito nella pratica di tesseramento online;
 - f) **e)** Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenne;
 - g) **f)** ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.~~

Art. 79 **77 Trasferimenti** (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiano nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 80 **78 Modalità di tesseramento**

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini italiani deve essere operata con procedura online entro i termini fissati nelle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del Titolo I Capo VI del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

**Art. 81 79 Documenti per il tesseramento**

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) ~~modulo di tesseramento;~~
 - b) **a)** copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - c) **b)** copia del codice fiscale;
 - d) **c)** modulo T-FNO, nel caso di atleta proveniente da altra Federazione che devono essere inseriti nella pratica di tesseramento online nel caso di Primo Tesseramento, ~~o inoltrati via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionali all'indirizzo atleti@fip.it in caso di atleta già tesserato che ritorna in Italia, successivamente un trasferimento all'estero;~~
 - e) **d)** modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione che deve essere inserito nella pratica di tesseramento online;
 - f) **e)** Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
 - g) **f)** ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.
2. ~~Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.~~

Art. 82 80 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO V ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO

CAPO I TESSERAMENTO DIRIGENTI

Art. 83 81 Principi del tesseramento dei dirigenti (del n. 324 CF 13/05/2024 - del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Tutte le tipologie di tesseramento normate nel presente Capo, dove non diversamente previsto, devono essere effettuate mediante FIPonline nei modi, limiti e termini stabiliti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
2. Sono tesserati in qualità di dirigente le seguenti figure:
 - a. Legale rappresentante;

- b. Vicepresidente;
- c. componenti dei consigli direttivi di società.

Il tesseramento del Legale rappresentante, del vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo si rinnova automaticamente all'atto del rinnovo dell'affiliazione.

3. Devono essere tesserati quali dirigenti, dalla società che intenda impiegarli, coloro che svolgono le seguenti mansioni:
 - a. direttore sportivo;
 - b. **a.** medico sociale;
 - c. **b.** fisioterapista-massofisioterapista;
 - d. **c.** speaker;
 - e. **d.** delegato gestione evento;
 - f. **e.** delegato ai rapporti con la tifoseria;
 - g. **f.** tecnico dei materiali e delle attrezzature;
 - h. **g.** dirigente accompagnatore;
 - i. **h.** dirigente addetto agli arbitri.
4. Fermo quanto previsto al comma 2, il tesseramento dei dirigenti ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.
5. Le figure previste alle lettere a, b, c, d, e, **f**, **g** del comma 3 possono interrompere anticipatamente il tesseramento anche nel corso dell'anno sportivo a seguito di comunicazione da parte della Società o dell'interessato.
6. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.

Art. 84 Direttori Sportivi

1. ~~Il Direttore Sportivo è il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una Società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre Società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.~~
2. ~~Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Sportivi. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP.~~
3. ~~Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla Commissione Direttori Sportivi della FIP istituita ai sensi dell'art. 51 dello Statuto federale. La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto reperibile su sito federale e corredato dalla documentazione richiesta.~~
4. ~~Al momento della iscrizione deve essere prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione.~~
5. ~~Possono iscriversi nell'Elenco, anche se non hanno conseguito la formazione di cui al comma 2, tutti coloro che alla data di iscrizione dimostrino di:~~



- a) ~~avere svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le attività di cui al comma 1 per società affiliate alla FIP o per società affiliate a federazioni straniere associate alla FIBA;~~
- b) ~~avere svolto l'attività di cui al comma 1 per le squadre nazionali di basket di ogni ordine e grado, maschili e femminili, della FIP o di Federazioni straniere associate alla FIBA.~~
- 6. ~~La cancellazione dall'Elenco avviene a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento.~~
- 7. ~~E' cancellato d'ufficio chi decorsi 5 anni dalla iscrizione non abbia conseguito, anche in conseguenza di sanzioni disciplinari, alcun tesseramento con la qualifica di Direttore Sportivo, per una società affiliata alla FIP, o non abbia conseguito uno degli incarichi di cui alla lettera b) del precedente comma 5.~~
- 8. ~~Dopo la cancellazione, sia essa volontaria o per inattività, è possibile chiedere di essere nuovamente iscritti all'Elenco, secondo le condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 5.~~
- 9. ~~Dal momento in cui il Direttore Sportivo è iscritto nell'elenco, per titoli o per partecipazione ad un idoneo corso di formazione, è tenuto ad aggiornarsi prendendo parte a percorsi di formazione organizzati a tal fine annualmente dalla FIP o da Enti diversi da FIP, accreditati o non accreditati dalla FIP. Le modalità di aggiornamento sono stabilite nelle Disposizioni Organizzative Annuali.~~
- 10. ~~Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.~~
- 11. ~~Il tesseramento quale Direttore Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco o di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.~~
- 12. ~~Il tesseramento con la qualifica di Direttore Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente e/o Procuratore Sportivo.~~
- 13. ~~La sola iscrizione nell'Elenco non è incompatibile con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Sportivo.~~
- 14. ~~Nelle Disposizioni Organizzative Annuali sono disciplinati i termini e gli obblighi per le Società di tesseramento di un direttore sportivo.~~

Art. 85 82 Tesseramento dei medici sociali (del. n. 188/23 - C.F.14/12/2023)

- 1. Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in Lista elettronica.
- 2. La Società per poter richiedere il tesseramento di un medico deve provvedere a presentare la necessaria documentazione mediante la procedura di tesseramento dirigente di Fiponline, selezionando come prima qualifica quella di medico.
- 3. Per le Società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.

Art. 86 83 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti

- 1. La Società per poter richiedere il tesseramento di un Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, deve provvedere a presentare

la necessaria documentazione mediante le procedure di Fiponline al fine della iscrizione in Lista elettronica.

2. Al 1° **primo** tesseramento la Società, partecipante ai Campionati Nazionali e Regionali, deve inserire su FIPonline la scansione dell'attestato del titolo di studio e il modello federale (TDU) debitamente compilato e sottoscritto ed il documento di identità. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e legge novembre 2011, n. 183, art. 15.

I titoli necessari sono i seguenti:

- FISIOTERAPIA LAUREA LIVELLO I;
- FISIOTERAPIA D.U. (DM SANITA'14/9794 N. 741);
- FISIOCINESITERAPIA (EX L. 19/01/42);
- TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE (L. 30/03/1971 N. 118 O LEGGI REGIONALI);
- MASSOFISIOTERAPISTA (L. 403 DEL 19/05/1971 ART. 1) TRIENNALE;
- MASSAGGIATORE SPORTIVO (L. 1099 "TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE).

CAPO II

TESSERAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI

Art. 84 Direttori Sportivi

1. Il Direttore Sportivo è il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una Società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre Società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.
2. I Direttori Sportivi sono suddivisi in due qualifiche denominate JUNIOR e TOP. Per poter svolgere attività il Direttore Sportivo deve essere iscritto nell'Elenco di cui al successivo art.85, svolgere le attività formative ivi previste, essere in possesso della tessera associativa come Direttore Sportivo e sottoscrivere un tesseramento GARE come Direttore Sportivo con ciascuna società che ne abbia fatto richiesta. La tessera associativa ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale.
Il mancato rinnovo della tessera associativa comporta, oltre alla impossibilità di conseguire un tesseramento GARE e la sospensione dall'Elenco di cui all'art.85 sino alla quarta stagione di mancato rinnovo, superata la quale il Direttore Sportivo verrà cancellato dall'Elenco di cui al successivo art. 85, secondo la procedura prevista dall'art.87 comma 7.
Sino alla quarta stagione sportiva il Direttore Sportivo può regolarizzare la propria posizione presentando apposita domanda di regolarizzazione, versando la quota associativa oltre alle quote pregresse, con obbligo di partecipare ad uno dei corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP o dall'ADISP o da altro soggetto accreditato dalla FIP nell'anno di riattivazione della tessera.
3. Il Direttore Sportivo JUNIOR potrà essere tesserato a favore di Società partecipanti ai Campionati giovanili. Il tesseramento di un direttore Sportivo JUNIOR è obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati giovanili maschili di eccellenza.

4. Il Direttore Sportivo TOP potrà essere tesserato a favore di Società partecipanti ai Campionati senior e/o giovanili. Il tesseramento di un direttore Sportivo TOP è obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati nazionali senior di Serie A e A2 maschili e A1 femminile.
5. Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Sportivo TOP per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.
6. Il tesseramento quale Direttore Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco e di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.
7. Il tesseramento con la qualifica di Direttore Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente e/o Procuratore Sportivo.
8. Il rilascio della sola tessera associativa e la sola iscrizione nell'Elenco non sono incompatibili con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Sportivo.

Art. 85 Elenco Direttori Sportivi

1. Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Sportivi, suddiviso in due Sezioni, una nella quale sono iscritti i Direttori Sportivi con qualifica JUNIOR e una nella quale sono iscritti i Direttori Sportivi con qualifica TOP.
2. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati annualmente dalla FIP dall'ADISP o da altri soggetti previamente accreditati dalla FIP.
3. La FIP organizzerà corsi per l'acquisizione della categoria TOP e corsi per l'acquisizione della categoria JUNIOR. Per poter accedere al corso che rilascia la qualifica JUNIOR è obbligatorio acquisire previamente la qualifica di Dirigente di Primo Livello.
4. La qualifica TOP è attribuita a tutti coloro che al termine della stagione sportiva 2025/26 risultano iscritti nell'Elenco sulla base della pregressa regolamentazione federale.
5. I Direttori Sportivi, dopo l'iscrizione, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP, anche in collaborazione con ADISP, almeno una volta all'anno, secondo le modalità ed i programmi deliberati dal Consiglio federale, pena la cancellazione dall'Elenco, secondo la procedura prevista dall'art.87 comma 7.

Art.86 Commissione Direttori Sportivi

1. La Commissione Direttori Sportivi, istituita dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.51 dello Statuto ha i compiti previsti nel presente Regolamento, oltre agli eventuali ulteriori assegnati dal Consiglio Federale. La sede della Commissione è presso la FIP.
2. La Commissione si compone di 5 componenti nominati dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio. La Commissione si riunisce una volta al mese, e in ogni caso ogni qualvolta sia ritenuto necessario ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati.

Art.87 Iscrizione - sospensione e cancellazione dall'Elenco

1. Le domande di iscrizione all'Elenco dei Direttori Sportivi di cui all'art.85 vanno indirizzate alla Commissione Direttori Sportivi della FIP. La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto reperibile su sito federale e corredato dalla documentazione richiesta.
2. La domanda deve essere corredata dal versamento della quota annuale di cui all'art.84 comma 2. Le domanda prive dell'attestazione di versamento non verranno prese in esame.
3. Al momento della iscrizione deve essere altresì prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione tra quelli di cui all'art.84 comma 2.
4. L'iscrizione è deliberata dalla Commissione, verificata la presenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione richiesta, e comunicata all'interessato all'indirizzo indicato nella domanda.
5. La sospensione dall'Elenco è deliberata dalla Commissione nel caso previsto all'art.84 comma 2, e comunicata senza indugio all'interessato.
6. La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi:
 - i) a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento;
 - ii) nel caso previsto all'art.84 comma 2, dopo la quarta stagione di mancato rinnovo della tessera associativa
 - iii) per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'art.85 comma 5 per un intero anno.
7. La Commissione, nei casi di cui al precedente comma 6 lett. ii) e iii), prima di procedere alla cancellazione, comunica all'interessato la carenza riscontrata dando termine di almeno 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione del pagamento, indicando l'importo complessivo da corrispondere, ovvero a fornire eventuali giustificativi per la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento. Decorso tale termine la Commissione, valutato quanto trasmesso dall'interessato delibera la cancellazione o il mantenimento dell'iscrizione, dandone adeguata motivazione. Il provvedimento è in ogni caso trasmesso all'interessato.

CAPO III**TESSERAMENTO ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO****Art. 87 88 Tesseramento Arbitri ed Ufficiali di Campo**

1. Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del Comitato Italiano Arbitri (CIA), che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento, deliberato dal Consiglio federale.

Art. ~~88~~ 89 Tesseramento degli allenatori, dei preparatori fisici (del. n. 332 C.F.26/03/2025)

1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici dove non diversamente previsto, deve essere effettuato mediante FIPonline nei modi, limiti e termini previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento CNA e dalle Disposizioni Organizzative annuali è di competenza del CNA.

Art. ~~89~~ 90 Tesseramento per più ruoli (del. n. 183 C.F.24/11/2025)

1. Fermo quanto previsto al comma 6 dell'art. 150 del Regolamento Organico, e salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali, tutti i tesserati possono sottoscrivere più tesseramenti per ruoli diversi, in favore della propria Società o per Società diverse e purché per Campionati diversi.
2. **Il Vicepresidente e gli Amministratori non possono tesserarsi ad alcun titolo in altre Società affiliate.**

TITOLO VI CAPO I

PREMIALITA'

Art. ~~90~~ 91 Premio di addestramento e formazione – NAS (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. In applicazione delle attuali disposizioni di legge in materia, e con la finalità di promuovere ed incentivare la tutela dei vivai giovanili e gli investimenti effettuati dalle società ed associazioni sportive per la formazione dei giovani atleti, è riconosciuto, in favore delle affiliate che abbiano reclutato e formato gli atleti sino al termine dell'attività giovanile, il premio di addestramento e formazione, denominato NAS (Nuovi Atleti Svincolati). Nel Comunicato Ufficiale Contributi, approvato annualmente dal Consiglio Federale sono stabilite le condizioni e i termini per ricevere il premio.
2. Il premio è a carico della società affiliata che tessera l'atleta di cui al comma [1] ed è dovuto indipendentemente dalla cittadinanza dell'atleta.

Art. ~~91~~ 92 Natura del premio (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. I premi NAS non hanno natura di contributi associativi e non sono compensabili con i contributi a qualsiasi titolo dovuti alla FIP dalle società affiliate, se non per espressa disposizione della Federazione.

Art. ~~92~~ 93 Entità e ripartizione (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. Il premio che la società deve versare per ciascun atleta tesserato è unico. La FIP provvede a ripartirlo in modo proporzionale tra le società presso le quali l'atleta è stato reclutato e formato, secondo percentuali stabilite annualmente dal Consiglio Federale nell'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.

2. L'entità del premio varia in relazione al Campionato cui la società che tesserava l'atleta ha diritto a partecipare, ed è fissata annualmente dal Consiglio Federale nell'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.

Art. 93 94 Modalità di riscossione e pagamento (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. Al fine di garantire la regolarità nei versamenti dei NAS, il premio per ciascun atleta, all'atto del tesseramento, non deve essere corrisposto dalla società obbligata alla società avente titolo, ma viene esclusivamente iscritto dalla FIP, rispettivamente a debito della società obbligata ed a credito della società o delle società aventi titolo, nei loro RMC (Riepilogo Movimento Contabili).
2. Nel corso della stagione sportiva le poste iscritte a debito ed a credito nel RMC di ciascuna società verranno imputate a temporaneo incremento e/o decremento delle rate dovute dalle società.
3. La somma a titolo di premi NAS maturati da ciascuna società durante il corso della stagione sportiva, verranno quindi corrisposte a titolo definitivo dalla FIP, in nome e conto della società debitrice, anche mediante compensazione tra debiti e crediti, in unica soluzione nella data fissata nel Comunicato Ufficiale Contributi a condizione che la società creditrice abbia rispettato le condizioni per riceverli. Le somme non erogate sono trattenute dalla FIP e destinate ad attività istituzionali.
4. La FIP non è responsabile del mancato pagamento dei premi da parte delle società obbligate.
5. La FIP trattiene da ciascun premio una somma percentuale a titolo di contributo finalizzato all'attività istituzionale giovanile della FIP. Tali somme potranno anche essere destinate alla copertura di eventuali inadempienze nel versamento dei premi.
6. La Federazione è tenuta esclusivamente ad osservare i doveri del depositario per le somme riscosse ai sensi del precedente comma [2].

Art. 94 95 Cessione (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. Al medesimo fine di favorire gli investimenti nel settore giovanile, di cui all'art. 90 91 comma [1], la società che ha titolo a ricevere il premio NAS in relazione ad un atleta, può cedere tale titolo ad altra società affiliata, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni in cui essa lo detiene al momento della cessione e solo a condizione che la cessione sia consentita per l'anno sportivo di riferimento dall'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.
2. La FIP è estranea al rapporto di cessione le cui parti sono individuate esclusivamente nella società cedente ed in quella cessionaria.
3. Le modalità, i termini e le condizioni della cessione sono regolate annualmente nel Comunicato Ufficiale Contributi.

Art. 95 96 Comunicato Ufficiale Contributi (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. La disciplina esecutiva del premio NAS è approvata annualmente dal Consiglio Federale nel Comunicato Ufficiale Contributi, rispettivamente per il settore dilettantistico e per il settore professionistico.
2. In ogni caso, per quanto non regolamentato dal presente Titolo, vale la disciplina contenuta nel Comunicato Ufficiale Contributi, approvato annualmente dal Consiglio Federale rispettivamente per il settore dilettantistico e per il settore professionistico.

TITOLO VII Tesseramento Digitale Atleti Dilettanti

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 97 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per il tesseramento “digitale” di atleti dilettanti presso la Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il front-end del sistema informatico federale denominato “MYFIP”.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesseramenti di atleti dilettanti del settore maschile e del settore femminile, sia maggiorenni che minorenni.
3. Il presente Regolamento non si applica a tutti i tesseramenti di atleti minibasket incluso il tesseramento under.

Art. 98 Soggetti coinvolti

1. Sono coinvolti nelle procedure di tesseramento, come utenti del sistema:
 - a. il Legale Rappresentante della Società tesserante;
 - b. il Legale Rappresentante della Società destinataria (solo in caso di doppio utilizzo o trasferimento);
 - c. l'atleta (se ha compiuto i 14 anni di età);
 - d. un esercente la responsabilità genitoriale (se l'atleta è minorenne);
 - e. l'Ufficio Tesseramento Atleti, tramite il back-end del sistema informatico federale denominato “FIPOS”, per il controllo delle operazioni e per i tesseramenti che richiedono l'interlocuzione con FIBA.
2. Il Legale Rappresentante può individuare in Myfip, tra i soli tesserati della propria società, la figura di un delegato alla sola firma del tesseramento digitale.

Art. 99 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. TD: tesseramento digitale;
 - b. LR: legale rappresentante pro tempore;
 - c. UTA: Ufficio Tesseramento Atleti;
 - d. MYFIP: front-end del sistema informatico federale;
 - e. FIPOS: back-end del sistema informatico federale;
 - f. CF: codice fiscale;
 - g. CIE: carta d'identità elettronica italiana;
 - h. NTD: National Team Declaration (modulo FIBA);
 - i. SD: Player's Self Declaration (modulo FIBA);
 - j. Caso Speciale: come disciplinato dai regolamenti vigenti;
 - k. Family link: collegamento formale tra l'anagrafica di un atleta minorenne e l'utenza di un esercente la responsabilità genitoriale;
 - l. Family link verificato: family link per il quale è stato effettuato almeno un pairing



- con la Società tesserante per lo stesso atleta;
- m. Pairing: procedura di riconoscimento tra una Società e l'utenza di un atleta o di un esercente la responsabilità genitoriale;
- n. TOTP: Time-based One-Time Password, codice monouso temporaneo usato per la firma elettronica.

CAPO II – NUOVO TESSERAMENTO

Art. 100 Avvio della procedura

1. La procedura ha inizio con l'abilitazione alla richiesta di tesseramento concessa ad un atleta da parte della Società interessata, per tramite del suo legale rappresentante pro tempore (LR).
2. Ogni abilitazione riguarda un unico atleta da tesserare selezionato mediante una delle modalità previste dal successivo art. 101.

Art. 101 Modalità di selezione dell'atleta

1. L'atleta può essere selezionato mediante:
 - a. ricerca tra i contatti della Società, ovvero nella rubrica che include gli atleti tesserati per la Società nelle ultime stagioni passate;
 - b. inserimento manuale del codice fiscale dell'atleta, che è ammesso per qualsiasi codice fiscale formalmente valido, anche se non presente tra i contatti della Società;
 - c. quando disponibile, scansione del codice QR identificativo dell'atleta generato in MYFIP dall'utenza dello stesso.

Art. 102 Validazione preliminare

1. Nel caso di inserimento manuale del codice fiscale, MYFIP effettua automaticamente la verifica di esistenza dell'anagrafica nel database federale.
2. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, MYFIP restituisce un messaggio di errore e impedisce il proseguimento della procedura. In tal caso l'atleta, prima di poter essere selezionato, deve procedere autonomamente alla registrazione su MYFIP.
3. In caso di esito positivo, MYFIP presenta una schermata di conferma contenente:
 - a. dati anagrafici dell'atleta;
 - b. la classificazione della nazionalità ai fini del tesseramento e dell'impiego.
4. La conferma della selezione è possibile solo nel caso l'atleta non presenti impedimenti al tesseramento.

CAPO III – PAIRING

Art. 103 Necessità del pairing

1. Dopo aver selezionato l'atleta mediante una delle modalità previste dall'art. 101 e aver passato la validazione preliminare di cui all'art. 102, si potrebbero rendere necessarie operazioni di "pairing" prima di poterlo abilitare alla richiesta di tesseramento.
2. Il pairing non è necessario quando:
 - a. l'atleta è maggiorenne e dalla propria utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante;



- b. l'atleta è minorenne ma ha compiuto i 14 anni di età e dalla propria utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante e ha almeno un esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link che dalla sua utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante per lo stesso atleta;
- c. l'atleta è minorenne e non ha ancora compiuto 14 anni e ha almeno un esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link che dalla sua utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante per lo stesso atleta.

Art. 104 Modalità di esecuzione del pairing

- 1. Per effettuare il pairing l'atleta e/o l'esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link devono inquadrare il QR mostrato loro dal LR della Società tesserante.
- 2. In alternativa il pairing può essere effettuato mediante l'inserimento manuale, da parte dell'atleta e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link, di un codice sostitutivo fornito loro dal LR della Società tesserante.
- 3. Il codice sostitutivo ha validità limitata temporalmente (es. fino alla mezzanotte del giorno di generazione).
- 4. Il completamento delle operazioni richieste di pairing sblocca la possibilità per il LR della Società di abilitare l'atleta alla richiesta di tesseramento.
- 5. Per tesseramenti successivi con coinvolti gli stessi soggetti non sono richiesti nuovi pairing.
- 6. Nel caso di atleti minorenni, anche un secondo esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link può effettuare il pairing con la Società tesserante.

CAPO IV - ABILITAZIONE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO

Art. 105 Configurazione dell'abilitazione

- 1. Una volta selezionato e confermato l'atleta, il LR della Società configura l'abilitazione alla richiesta di tesseramento specificando quando possibile:
 - a. la categoria (es. nazionale o regionale);
 - b. la durata (es. annuale o biennale);
 - c. eventuali altre caratteristiche.

Art. 106 Nulla osta internazionale

- 1. MYFIP, se necessario e previsto dal Regolamento Esecutivo Tesseramento vigente, predispone automaticamente la richiesta di nulla osta internazionale all'interno della procedura di TD.
- 2. Non deve essere effettuata altra e diversa richiesta di un nulla osta internazionale rispetto a quella prevista dal TD.

Art. 107 Validazione finale e creazione della pratica

- 1. Alla conferma definitiva, in base alla configurazione, MYFIP effettua i controlli finali e in assenza di problemi abilita l'atleta alla richiesta di tesseramento creando formalmente la pratica.
- 2. Al momento della creazione della pratica, MYFIP definisce automaticamente, sulla base delle norme del presente regolamento, quello che sarà l'iter procedurale della

richiesta di tesseramento da presentare sulla base di:

- a. età anagrafica dell'atleta;
 - b. nazione di nascita;
 - c. cittadinanza (o cittadinanze multiple) e relativa classificazione della nazionalità;
 - d. eventuale presenza di nulla osta o tesseramenti pregressi;
 - e. eventuale attività all'estero;
 - f. altre informazioni rilevanti.
3. L'iter procedurale determina per ogni passaggio:
- a. gli attori coinvolti;
 - b. le azioni da compiere;
 - c. i documenti da caricare;
 - d. i dati da inserire.

Art. 108 Revoca dell'abilitazione

1. La Società tesserante può revocare l'abilitazione alla richiesta di tesseramento fino a quando l'atleta (o l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori) non presenta una richiesta di tesseramento.

CAPO V - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO

Art. 109 Modalità di presentazione della richiesta di tesseramento

1. Per gli atleti maggiorenni, tutte le azioni necessarie alla presentazione della richiesta di tesseramento devono essere effettuate direttamente dall'atleta attraverso la propria utenza verificata.
2. Per gli atleti minorenni che hanno compiuto i 14 anni di età, le azioni necessarie alla presentazione della richiesta di tesseramento devono essere effettuate in parte dall'atleta attraverso la propria utenza e in parte da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso il family link verificato.
3. Per gli atleti minorenni che non hanno ancora compiuto 14 anni di età, tutte le azioni necessarie alla presentazione della richiesta di tesseramento devono essere effettuate da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso il family link verificato.

Art. 110 Rinuncia a presentare la richiesta di tesseramento

1. L'atleta può rinunciare in qualsiasi momento all'abilitazione ricevuta e non presentare la relativa richiesta di tesseramento.
2. In caso di rinuncia MYFIP richiede una conferma esplicita.

Art. 111 Documento di riconoscimento dell'atleta

1. Ai fini dell'identificazione, l'atleta deve allegare alla pratica un documento di riconoscimento, preferibilmente in corso di validità. La carta d'identità elettronica (CIE) rappresenta la scelta raccomandata.
2. In assenza della CIE, l'atleta che è cittadino italiano può scegliere tra una delle seguenti combinazioni:
 - a. passaporto italiano con tessera sanitaria;
 - b. patente di guida italiana con tessera sanitaria;

- c. quando disponibile, carta d'identità italiana cartacea con tessera sanitaria.
3. In assenza della CIE, l'atleta che non è cittadino italiano deve allegare il passaporto o un altro documento di riconoscimento che riporti la cittadinanza, come una carta d'identità straniera o italiana (cartacea). In caso di cittadinanza multipla, il passaporto o l'altro documento allegato devono essere necessariamente riferiti a una cittadinanza con la stessa classificazione di nazionalità attribuita all'atleta ai fini del tesseramento. Se il codice fiscale abbinato all'anagrafica è stato rilasciato dall'agenzia delle entrate, l'atleta deve allegare anche la tessera sanitaria (o certificato provvisorio di attribuzione del codice fiscale).

Art. 112 Presenza di un nulla osta in uscita

1. Quando è presente a sistema un nulla osta internazionale in uscita inserito in precedenza dall'Ufficio Tesseramento Atleti (UTA), l'atleta deve fornire le informazioni richieste dal sistema.

Art. 113 Primo tesseramento

1. Quando non è presente un nulla osta in uscita e non risulta un tesseramento precedente, ovvero in caso di primo tesseramento, l'atleta deve dichiarare esplicitamente se ha già giocato all'estero, rispondendo alle domande poste da MYFIP.
2. Se l'atleta dichiara di aver già giocato all'estero deve fornire le informazioni richieste dal sistema.

Art. 114 Documenti dell'atleta

1. MYFIP determina automaticamente gli eventuali documenti che l'atleta deve allegare per ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 115 Adempimenti FIBA a carico dell'atleta

1. Se la pratica prevede la compilazione di uno o più moduli da inoltrare a FIBA (es. NTD), l'atleta:
- a. deve sottoscrivere le eventuali dichiarazioni richieste da FIBA e riportate da MYFIP;
 - b. se ha compiuto i 14 anni di età, deve scegliere la rappresentazione grafica della firma nel caso FIBA la richieda nei moduli da compilare.

Art. 116 Dichiarazioni obbligatorie dell'atleta

1. L'atleta, spuntando le apposite checkbox, deve sottoscrivere le dichiarazioni presentate da MYFIP riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elezione del domicilio sportivo, la conoscenza dello statuto e dei regolamenti federali e la conoscenza ed accettazione della normativa antidoping.
2. Ove possibile MYFIP rende disponibili i link ai documenti normativi richiamati.

Art. 117 Firma elettronica dell'atleta

1. La firma elettronica si effettua mediante l'inserimento di un codice TOTP.
2. Il codice TOTP può essere:
- a. generato da un'applicazione esterna (c.d. "authenticator"), se configurata dall'atleta

- sulla propria utenza;
- b. in alternativa inviato dal sistema via email all'indirizzo corrispondente all'utenza dell'atleta.
3. Nel caso di atleti minorenni:
- a. gli atleti minorenni che non hanno ancora compiuto i 14 anni di età non devono effettuare la firma elettronica del tesseramento, ma è necessaria la successiva firma elettronica di autorizzazione da parte di un esercente la responsabilità genitoriale;
- b. gli atleti minorenni che hanno compiuto i 14 anni di età, firmando dimostrano di prestare personalmente il proprio assenso al tesseramento, ma è necessaria la successiva firma elettronica di autorizzazione da parte di un esercente la responsabilità genitoriale.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 118 Applicabilità

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente agli atleti minorenni.

Art. 119 Autorizzazione o rinuncia a presentare la richiesta di tesseramento

1. L'autorizzazione a presentare la richiesta di tesseramento può essere rilasciata disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
2. Chi esercita la responsabilità genitoriale può rinunciare in qualsiasi momento all'abilitazione ricevuta dall'atleta e non autorizzare la relativa richiesta di tesseramento.
3. In caso di rinuncia MYFIP richiede una conferma esplicita.

Art. 120 Identificazione di chi esercita la responsabilità genitoriale

1. Il LR della società tesserante ha l'onere di accertare la sussistenza della responsabilità genitoriale da parte dell'intestatario dell'utenza collegata tramite family link all'anagrafica del minore.
2. Le operazioni di pairing di cui agli artt. 103 e 104 sono propedeutiche affinché il LR della Società tesserante possa adempiere a quanto previsto dal comma 1.

Art. 121 Adempimenti FIBA a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale

1. Per un atleta considerato "*Caso Speciale*", l'esercente la responsabilità genitoriale deve scegliere la rappresentazione grafica della firma nel caso FIBA la richieda nei moduli da compilare.

Art. 122 Dichiarazioni obbligatorie dell'esercente la responsabilità genitoriale

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, spuntando le apposite checkbox, devono essere sottoscritte le dichiarazioni presentate da MYFIP riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità genitoriale e il relativo esercizio congiunto.

Art. 123 Firma elettronica dell'esercente la responsabilità genitoriale

1. La firma elettronica si effettua mediante l'inserimento di un codice TOTP.
2. Il codice TOTP può essere:
 - a. generato da un'applicazione esterna (c.d. "authenticator"), se configurata dall'esercente la responsabilità genitoriale sulla propria utenza;
 - b. in alternativa inviato dal sistema via email all'indirizzo corrispondente all'utenza dell'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Con la firma elettronica l'esercente la responsabilità genitoriale rilascia l'autorizzazione e la richiesta di tesseramento viene presentata alla Società tesserante.

CAPO VII – ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA**Art. 124 Ritiro o mancata accettazione della richiesta di tesseramento**

1. L'atleta può essere abilitato da "n" Società, anche contemporaneamente, ma può presentare una sola richiesta di tesseramento alla volta.
2. Dopo aver presentato una richiesta di tesseramento, l'atleta può continuare a ricevere altre abilitazioni ma non può presentare altre richieste.
3. L'atleta o colui che esercita la responsabilità genitoriale può ritirare la richiesta di tesseramento presentata, causando la chiusura della pratica, fino a quando il LR della Società non l'ha accettata.
4. Il ritiro della richiesta di tesseramento da parte dell'atleta o la mancata accettazione della stessa da parte del LR della Società, consente all'atleta, a fronte di altre abilitazioni, di presentare una nuova richiesta per la stessa o per un'altra Società.

Art. 125 Controllo dei documenti di riconoscimento dell'atleta

1. Il LR della Società tesserante deve effettuare il controllo dei documenti di riconoscimento caricati dall'atleta prima di procedere all'accettazione della richiesta di tesseramento.
2. MYFIP registra chi ha effettuato il controllo, quando è stato effettuato e su quale versione dei documenti.

Art. 126 Adempimenti FIBA a carico del LR della Società tesserante

1. Per il tesseramento di un atleta considerato "*Caso Speciale*", il LR della Società tesserante deve allegare tutti i documenti richiesti dal presente Regolamento scegliendo la rappresentazione grafica della firma nel caso FIBA la richieda nei moduli da compilare.

Art. 127 Richiesta di nulla osta internazionale da inoltrare a FIBA

1. In caso di richiesta di nulla osta internazionale in entrata il LR della Società tesserante, preso atto delle informazioni riportate da MYFIP, deve dare seguito alle domande poste dal sistema e/o sottoscrivere le dichiarazioni presentate spuntando le relative checkbox e/o indicando l'agente sportivo che intermedia il trasferimento mediante inserimento dei dati richiesti.

Art. 128 Dichiarazioni obbligatorie del LR della Società tesserante

1. Il LR della Società tesserante, spuntando le apposite checkbox, deve sottoscrivere le dichiarazioni presentate da MYFIP riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'identità dell'atleta, l'avvenuto accertamento della sussistenza della responsabilità genitoriale (solo per i minorenni), la conoscenza dello statuto e dei regolamenti federali e la conoscenza ed accettazione della normativa antidoping.
2. Ove possibile MYFIP rende disponibili i link ai documenti normativi richiamati.

Art. 129 Firma elettronica del LR della Società tesserante

1. La firma elettronica si effettua mediante l'inserimento di un codice TOTP.
2. Il codice TOTP può essere:
 - a. generato da un'applicazione esterna (c.d. "*authenticator*"), se configurata dal LR della Società tesserante sulla propria utenza;
 - b. in alternativa inviato dal sistema via email all'indirizzo corrispondente all'utenza del LR della Società tesserante.
3. Con la firma elettronica il LR accetta la richiesta di tesseramento presentata dall'atleta alla Società tesserante.

CAPO VIII – ALTRE TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO**Art. 130 Passaggio di categoria**

1. Analoga procedura interamente in digitale è disponibile per il passaggio di categoria da regionale a nazionale, quando attuabile in conformità ai regolamenti vigenti.

Art. 131 Doppio utilizzo e trasferimento

1. Per il doppio utilizzo, il ritorno da doppio utilizzo e per il trasferimento, quando attuabili in conformità ai regolamenti vigenti il LR della Società che ha già tesserato l'atleta, concede apposito nulla osta al tesseramento (in doppio utilizzo o al trasferimento) verso altra Società destinataria, indicata al momento dell'apertura della pratica.
2. Il LR della Società destinataria deve accettare il doppio utilizzo, il ritorno da doppio utilizzo o il trasferimento firmando elettronicamente.

CAPO IX - PERFEZIONAMENTO E ARCHIVIAZIONE**Art. 132 Creazione del tesseramento**

1. A seguito della firma elettronica di tutte le parti coinvolte, MYFIP procede alla creazione del tesseramento e al suo perfezionamento in automatico.
2. Il perfezionamento in automatico non è possibile ogni qual volta sia necessario un controllo da parte di UTA, nonché per tutti i tesseramenti che richiedono l'interlocuzione con FIBA.
3. In caso di richiesta di nulla osta internazionale, la stessa viene inoltrata a FIBA da parte di UTA e il tesseramento non può essere perfezionato fino a quando il nulla osta non viene concesso.
4. Ai fini della partecipazione all'attività sportiva, il tesseramento una volta perfezionato

- acquisisce validità a partire dal giorno successivo in cui è avvenuto il perfezionamento.
5. In caso di trasferimento, fino alla mezzanotte del giorno in cui è stato perfezionato il tesseramento, l'atleta può svolgere regolarmente attività e gare con la Società che lo ha trasferito.

Art. 133 Generazione e archiviazione dei relativi documenti PDF

1. Per ogni tesseramento MYFIP genera in automatico uno o più documenti PDF contenenti:
 - a. tutti i dati della pratica;
 - b. tutte le dichiarazioni rese.
2. I documenti così generati vengono archiviati nello storage federale in cloud.
3. I documenti archiviati non possono essere modificati o eliminati.

Art. 134 Accesso ai documenti PDF

1. Possono accedere ai documenti PDF generati e prelevarli:
 - a. il LR della Società tesserante;
 - b. il LR della Società destinataria (solo in caso di doppio utilizzo o trasferimento);
 - c. l'atleta (se in possesso dell'utenza MYFIP);
 - d. l'esercente la responsabilità genitoriale (se l'atleta è minorenne);
 - e. i dipendenti e consulenti della FIP se autorizzati per ruolo.
2. I documenti PDF conservati nello storage federale in cloud costituiscono l'unica versione ufficiale del tesseramento.

CAPO X - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E LA TRACCIABILITÀ

Art. 135 Funzioni di supervisione di UTA

1. Il personale di UTA, tramite il back-end del sistema informatico federale (FIPOS), può:
 - a. visualizzare qualsiasi pratica di tesseramento atleta in qualunque stato;
 - b. concedere l'abilitazione alla richiesta di tesseramento;
 - c. procedere al perfezionamento d'ufficio dei tesseramenti.

Art. 136 Tracciabilità delle operazioni

1. MYFIP registra per ogni operazione:
 - a. il tipo di operazione effettuata;
 - b. l'utente che ha effettuato l'operazione;
 - c. la data e l'ora dell'operazione;
 - d. eventuali dati inseriti e/o documenti caricati.
2. Per gli atleti minorenni, MYFIP registra se le operazioni sono state effettuate tramite l'utenza del minore o tramite il family link di un esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 137 Gestione della correttezza del tesseramento

1. MYFIP implementa meccanismi automatici per evitare conflitti tra operazioni simultanee.



2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di nuovo tesseramento, le verifiche di correttezza del tesseramento sono effettuate:
- a. al momento dell'abilitazione alla richiesta di tesseramento;
 - b. al momento della presentazione della richiesta di tesseramento da parte dell'atleta o, per i minorenni, dell'esercente la responsabilità genitoriale;
 - c. al momento dell'accettazione della richiesta di tesseramento da parte del LR della Società.



Sommaro

DISPOSIZIONI GENERALI	1
I DOVERI GENERALI	1
<i>Il Regolamento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>1</i>
III INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO (DEL. N.186/2017 C.F. 01/12/2017).....	1
<i>IV Definizioni (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>1</i>
TITOLO I NORME GENERALI	2
CAPO I IL TESSERAMENTO ATLETI.....	2
Art. 1 Tesseramento federale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	2
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva.....	3
ART. 3 CATEGORIE DEGLI ATLETI	4
Art. 4 Tesserato dilettante (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024).....	4
Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	4
Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	5
ART. 7 LIMITI ALLE OPERAZIONI DI TESSERAMENTO DELLE SOCIETÀ.....	6
ART. 8 UFFICIO COMPETENTE	6
CAPO II MODALITA' DEI TESSERAMENTI ATLETI	6
Art. 9 Primo Tesseramento	6
ART. 10 PRIMO TESSERAMENTO	6
ART. 11 NUOVO TESSERAMENTO	8
Art. 12 Tesseramento biennale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	8
ART. 13 TESSERAMENTO REGIONALE.....	8
ART. 14 TESSERAMENTO NAZIONALE	8
ART. 15 PASSAGGI DI CATEGORIA	9
Art. 16 Tesseramento conseguente a trasferimento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	9
Art. 17 Primo Tesseramento giovanile speciale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	9
CAPO III TESSERAMENTO D'AUTORITA'	9
Art. 18 17 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	9
Art. 19 18 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	10
Art. 20 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	11
CAPO IV LA CITTADINANZA	12
ART. 21 19 CAMBIO DI CITTADINANZA	12
Art. 22 20 Tesseramento ius culturae (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	12
CAPO V LA FORMAZIONE ITALIANA.....	13
Art. 23 21 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024).....	13
Art. 24 22 Status sportivo atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)	13
CAPO VI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	14



ART. 25 23	TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE – NULLA OSTA (LETTER OF CLEARANCE)	14
ART. 26 24	TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE IN ENTRATA	14
ART. 27 25	TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE IN USCITA	15
ART. 28 26	ATLETI PROVENIENTI DA ISTITUZIONI ACCADEMICHE – FIBA INTERNAL REGULATIONS	15
ART. 29 27	LICENZA A	16
ART. 30 28	LICENZA B	16
TITOLO II CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE		17
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE		17
ART. 31 29	VISTO DI INGRESSO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA	17
ART. 32 30	MODALITÀ DI TESSERAMENTO	17
ART. 33 31	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	18
ART. 34 32	PERMESSO DI SOGGIORNO	18
ART. 35 33	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	19
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE		20
ART. 36 34	MODALITÀ DI TESSERAMENTO	20
ART. 37 35	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	20
ART. 38 36	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	21
CAPO III TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE		21
ART. 39 37	MODALITÀ DI TESSERAMENTO	21
ART. 40 38	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	22
ART. 41 39	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	22
TITOLO III CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE		22
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE		22
ART. 42 40	MODALITÀ DI TESSERAMENTO	22
ART. 43 41	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	23
ART. 44 42	PERMESSO DI SOGGIORNO	23
ART. 45 43	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	23
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE		24
ART. 46 44	MODALITÀ DI TESSERAMENTO	24
ART. 47 45	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	24
ART. 48 46	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	24
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE		25
ART. 49 47	MODALITÀ DI TESSERAMENTO	25
ART. 50 48	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	25
ART. 51 49	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	26
TITOLO IV CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE		26
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE		26



ART. 52 50	VISTO DI INGRESSO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA.....	26
ART. 53 51	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	26
ART. 54 52	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	27
ART. 55 53	PERMESSO DI SOGGIORNO.....	28
Art. 56 54	<i>Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>29</i>
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE		29
Art. 57 55	<i>Modalità di tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024).....</i>	<i>29</i>
ART. 58 56	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	30
ART. 59 57	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	30
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE		30
ART. 60 58	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	30
ART. 61 59	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	31
ART. 62 60	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	31
TITOLO IV CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE		31
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE		31
ART. 63 61	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	31
ART. 64 62	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	32
ART. 65 63	PERMESSO DI SOGGIORNO.....	32
ART. 66 64	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	33
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE		33
ART. 67 65	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	33
ART. 68 66	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	34
ART. 69 67	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	34
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE		34
ART. 70 68	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	34
ART. 71 69	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	35
ART. 72 70	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	35
TITOLO V CAMPIONATO REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI.....		35
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI		35
ART. 73 71	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	36
ART. 74 72	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	36
ART. 75 73	PERMESSO DI SOGGIORNO.....	36
ART. 76 74	TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	37
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI		37
ART. 77 75	MODALITÀ DI TESSERAMENTO.....	37
ART. 78 76	DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO.....	37



ART. 79 77 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	38
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI	38
ART. 80 78 MODALITÀ DI TESSERAMENTO	38
ART. 81 79 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO	39
ART. 82 80 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	39
TITOLO V ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO	39
CAPO I TESSERAMENTO DIRIGENTI	39
ART. 83 81 PRINCIPI DEL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI (DEL. N. 324 CF 13/05/2024 - DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	39
ART. 84 82 DIRETTORI SPORTIVI	40
ART. 85 82 TESSERAMENTO DEI MEDICI SOCIALI (DEL. N. 188/23 – C.F.14/12/2023)	41
ART. 86 83 TESSERAMENTO DEI FISIOTERAPISTI/MASSOFISIOTERAPISTI	41
CAPO II TESSERAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI	42
ART. 84 84 DIRETTORI SPORTIVI	42
CAPO III	44
TESSERAMENTO ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO	44
ART. 87 88 TESSERAMENTO ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO	44
ART. 88 89 TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI, DEI PREPARATORI FISICI (DEL. N. 332 C.F.26/03/2025)	45
ART. 89 90 TESSERAMENTO PER PIÙ RUOLI (DEL. N. 183 C.F.24/11/2025)	45
TITOLO VI	45
CAPO I	45
PREMIALITA'	45
ART. 90 91 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE – NAS (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	45
ART. 91 92 NATURA DEL PREMIO (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	45
ART. 92 93 ENTITÀ E RIPARTIZIONE (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	45
ART. 93 94 MODALITÀ DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	46
ART. 94 95 CESSIONE (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	46
ART. 95 96 COMUNICATO UFFICIALE CONTRIBUTI (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	46
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	47
ART. 97 97 OGGETTO E FINALITÀ	47
ART. 98 98 SOGGETTI COINVOLTI	47
ART. 99 99 DEFINIZIONI	47
CAPO II – NUOVO TESSERAMENTO	48
ART. 100 100 AVVIO DELLA PROCEDURA	48
ART. 101 101 MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'ATLETA	48
ART. 102 102 VALIDAZIONE PRELIMINARE	48
CAPO III – PAIRING	48
ART. 103 103 NECESSITÀ DEL PAIRING	48
ART. 104 104 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PAIRING	49
CAPO IV - ABILITAZIONE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	49
ART. 105 105 CONFIGURAZIONE DELL'ABILITAZIONE	49



ART. 106 NULLA OSTA INTERNAZIONALE	49
ART. 107 VALIDAZIONE FINALE E CREAZIONE DELLA PRATICA	49
ART. 108 REVOCA DELL'ABILITAZIONE	50
CAPO V - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	50
ART. 109 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	50
ART. 110 RINUNCIA A PRESENTARE LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	50
ART. 111 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ATLETA	50
ART. 112 PRESENZA DI UN NULLA OSTA IN USCITA	51
ART. 113 PRIMO TESSERAMENTO	51
ART. 114 DOCUMENTI DELL'ATLETA	51
ART. 115 ADEMPIMENTI FIBA A CARICO DELL'ATLETA	51
ART. 116 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ATLETA	51
ART. 117 FIRMA ELETTRONICA DELL'ATLETA	51
CAPO VI - AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	52
ART. 118 APPLICABILITÀ	52
ART. 119 AUTORIZZAZIONE O RINUNCIA A PRESENTARE LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	52
ART. 120 IDENTIFICAZIONE DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	52
ART. 121 ADEMPIMENTI FIBA A CARICO DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	52
ART. 122 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	52
ART. 123 FIRMA ELETTRONICA DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	53
CAPO VII - ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA	53
ART. 124 RITIRO O MANCATA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	53
ART. 125 CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DELL'ATLETA	53
ART. 126 ADEMPIMENTI FIBA A CARICO DEL LR DELLA SOCIETÀ TESSERANTE	53
ART. 127 RICHIESTA DI NULLA OSTA INTERNAZIONALE DA INOLTARE A FIBA	53
ART. 128 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DEL LR DELLA SOCIETÀ TESSERANTE	54
ART. 129 FIRMA ELETTRONICA DEL LR DELLA SOCIETÀ TESSERANTE	54
CAPO VIII - ALTRE TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO	54
ART. 130 PASSAGGIO DI CATEGORIA	54
ART. 131 DOPPIO UTILIZZO E TRASFERIMENTO	54
CAPO IX - PERFEZIONAMENTO E ARCHIVIAZIONE	54
ART. 132 CREAZIONE DEL TESSERAMENTO	54
ART. 133 GENERAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI PDF	55
ART. 134 ACCESSO AI DOCUMENTI PDF	55
CAPO X - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E LA TRACCIABILITÀ	55
ART. 135 FUNZIONI DI SUPERVISIONE DI UTA	55
ART. 136 TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI	55
ART. 137 GESTIONE DELLA CORRETTEZZA DEL TESSERAMENTO	55